



POLIZIA LOCALE JESOLO

Ufficio Vigilanza Annonaria

Via S. Antonio, 11 - tel. 0421/359190 – fax 0421/359175 - E-mail:
polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it

MEMORANDUM

PER I TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Le normative di riferimento per chi esercita un'attività di somministrazione alimenti e bevande sono le seguenti:

- T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n. 773 e Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 06.05.1940, n. 635
- Legge Nazionale n. 287, del 25.08. 1991, solo per gli artt. 4 c.2 e 9
- Legge Regionale n. 29, del 21.09.2007
- Decreto Legislativo n. 59, del 26.03.2010 (modificato dal Decreto Legislativo n. 147 del 06.08.2012)
- Regolamenti Comunali-Ordinanze

Ai fini della nostra legge Regionale Veneto, 21 settembre 2007, n. 29, che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, "**per somministrazione di alimenti e bevande" si intende: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati.**

Per collaborazione amichevole con i soggetti che potranno essere controllati, al fine di prevenire situazioni di irregolarità, di seguito si riportano alcuni degli obblighi ai quali gli esercenti sono tenuti:

- Essere in possesso del titolo autorizzatorio per la conduzione dell'esercizio e cioè: Licenza/D.I.A. S.C.I.A.
- Esporre nel locale dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico, la Licenza/Autorizzazione/D.I.A/S.C.I.A. per l'esercizio della somministrazione, l'Autorizzazione Sanitaria/Registrazione e la tariffa dei prezzi (art. 180 c. 1 TULPS, sanzione € 308,00)
- Esporre in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche, nonché la riproduzione a stampa degli artt. da 176 a 181-186 Regolamento di Esecuzione TULPS (art. 180 c. 2 Reg. TULPS, sanzione € 308,00)
- Tenere all'interno dei locali i libretti attestanti la formazione sanitaria di ciascun addetto alla manipolazione di sostanze alimentari
- Pubblicizzare ed esporre i prezzi delle bevande, degli alimenti e dei prodotti venduti e/o somministrati in modo chiaro e ben leggibile, visibili al pubblico anche dall'esterno del

locale durante l'orario di apertura, con l'utilizzo di cartello o listino o altre idonee modalità (art. 30 c. 1 L. Reg. V.to 29/2007 sanzione € 516,00)

- Chi somministra pasti deve mettere a disposizione del cliente il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù deve essere esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura. (art. 30 c. 2 L. Reg. V.to 29/2007, sanzione € 516,00)
- Esporre nell'esercizio il cartello orario, ben visibile anche dall'esterno durante l'apertura del locale. Gli orari adottati devono essere obbligatoriamente comunicati al Comune. (art. 29 e art. 18 c. 4 L. Reg. V.to 29/2007, sanzione 516,00)
- All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio, deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31 della L. Reg. V.to 29/2007, (art. 18 c. 7 L. Reg. V.to 29/2007, sanzione € 516,00); inoltre sempre all'ora stabilita della chiusura deve cessare ogni servizio di somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale (art. 186 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione € 308,00)
- Salvo quanto disposto dagli artt. 689 e 691 del Codice Penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo (art. 187 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione € 1032,00)
- Obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura (art. 185 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione 308,00)
- Esporre al pubblico il cartello indicante il divieto di fumare (art. 2 c. 3 L. 11.11.1974 n. 584 e succ. modifiche, sanzione € 440,00)
- **Obbligo** per prodotti venduti sfusi di essere protetti da mosche, insetti, polvere ecc. con campane, retine ecc.; **obbligo** dell'indicazione della denominazione e l'elenco degli ingredienti; **obbligo** del controllo delle scadenze; **indicazione** del contenuto, marchio nome e gradazione della birra e delle **bevande alcoliche** vendute mediante spillatura (la gradazione alcolica va indicata solo se superiore a 1,2 % del volume)
- I minori di anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche (art. 188 del Regolamento di Esecuzione TULPS, sanzione prevista dall'art. 221 c. 1 T.U.L.P.S., arresto fino a due mesi o ammenda fino a € 103,00)
- Indicare con qualsiasi forma il divieto di somministrazione di alcolici dopo le ore 03,00 (art. 7 L. Reg. V.to 29/2007, sanzione 308,00)
- Obbligo per i gestori dei locali che proseguono la propria attività oltre le 24.00, di avere presso un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti. (art. 6 c. 2-quarter D.L. 117/2007 e succ. mod., sanzione € 400,00). Inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali tabelle che riproducano:
 - a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata
 - b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo (art. 6 c.2-quarter D.L. 117/2007 e succ. mod. - sanzione € 400,00)
- Divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o infermi di mente (art. 689 C.P.)
- Divieto di somministrare bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 C.P.)

- Interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03.00 per le tre ore successive (art. 6 c. 2 D.L. n. 117/2007 e succ. modifiche, sanzione € 6666,66)
- Obbligo di chi vende e somministra bevande alcoliche, di chiedere all'acquirente un documento per accertare la maggiore età. **Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. (art. 14 ter Legge 30.03.2001 n. 125, sanzione € 500,00, se commessa più di una volta sanzione € 1000,00 con sospensione dell'attività per tre mesi)**
- **Vietata** nei giorni **venerdì, sabato, domenica** per i mesi di **maggio, giugno e luglio, e per tutto il mese di agosto, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 00.00 alle ore 7.00.** Inoltre nel periodo di vigenza di tale divieto è **vietata la vendita di bevande alcoliche** di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore nella fascia oraria che va **dalle ore 00.00 fino alle ore 6.00** (art. 26 bis Regolamento Comunale di Polizia Urbana, sanzione € 400.00)
- Chi intende effettuare attività accessoria alla somministrazione, di cui all'art. 31 della L. Regione Veneto 29/2007, con impianti sonori musicali in genere, TV, karaoke, musica live/concertini ecc., deve presentare Comunicazione per attività accessoria, allo Sportello Unico dell'Ambiente del Comune di Jesolo, con allegata la documentazione richiesta. (Reg. per la tutela dall'inquinamento acustico)
- Obbligo di comunicare al Comune la chiusura dell'attività per periodi superiori ai 30gg., mentre per i periodi inferiori o frazioni di giorno, è necessario soltanto la comunicazione al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio. (art. 27 c. 4 L. reg. V.to 29/2007)
- Rispetto delle norme igienico sanitarie, relativamente: il personale, i locali, la conservazione degli alimenti, tracciabilità ecc. (Reg. ti CE 852-854/2004), rispetto di altre norme dei vari regolamenti (es. l'occupazione di suolo pubblico, accaparramento clienti ecc.)

Il Comandante della Polizia Locale dott. Claudio Vanin e il Commissario Nicoletta Senigaglia si rendono disponibili per qualsiasi informazione